

REGOLAMENTO INTERNO

COMITATO NAZIONALE PROGRAMMA INTERREG EURO-MED 2021-2027

Preambolo

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno;

VISTA la Decisione di esecuzione (UE) 2023/1635 della Commissione del 14 agosto 2023, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2022/74 che stabilisce l'elenco dei programmi Interreg e indica l'importo totale dell'intero sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e di ciascuno strumento di finanziamento esterno dell'Unione per ciascun programma e l'elenco degli importi trasferiti tra le componenti dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» per il periodo 2021-2027;

VISTA la Decisione di esecuzione (UE) 2023/1638 della Commissione del 14 agosto 2023, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2022/75 che stabilisce l'elenco delle aree dei programmi Interreg destinate a ricevere sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, suddivise per componente e per programma Interreg nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»;

VISTA la Decisione di esecuzione n. 2022/3715 che ha approvato il programma «(Interreg VI-B) Euro Mediterraneo (EURO MED)» (di seguito Euro-MED);

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un Codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei, applicabile anche per la programmazione 2021-2027, che definisce i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l'efficace organizzazione del partenariato e della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali e pertinenti organismi della società civile;

VISTO l'Accordo di Partenariato tra Italia e Commissione europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C (2022) 4787 del 15 luglio 2022, che espone l'orientamento strategico per la programmazione e le modalità per un impiego efficace ed efficiente del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione, del JTF e del FEAMPA per il periodo 2021-2027 per l'Italia;

VISTA la Delibera CIPESS 22 dicembre 2021, n. 78 concernente la Programmazione della politica di coesione 2021-2027, con quale è stata approvata la proposta di accordo di partenariato 2021-2027 e

la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027;

VISTA l'Intesa in materia di governance nazionale dell'attuazione e gestione dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea 2021-2027 (di seguito "Intesa"), sancita in sede di Conferenza Stato Regioni nella seduta del 12 luglio 2023 e, in particolare, l'allegato I che assegna al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Regione Toscana il ruolo di co-presidenti del Comitato Nazionale e alla Regione Campania il ruolo di Vicepresidente del Comitato Nazionale;

RITENUTO che, in continuità con la programmazione 2014-2020, al fine di garantire un più efficace funzionamento del Comitato Nazionale, lo stesso debba dotarsi di un Regolamento interno;

CONSIDERATO che l'Intesa, con l'obiettivo di semplificare la governance e rafforzare il presidio italiano sulla CTE per il periodo 2021-2027, riconosce ruolo e funzioni dei Comitati Nazionali per i programmi rilevanti, stabilendo che i Regolamenti interni definiscano, tra l'altro, l'elenco dei membri votanti e le modalità di partecipazione dei rappresentanti delle autonomie territoriali, del partenariato economico-sociale e della società civile;

CONSIDERATO che l'Accordo di partenariato conferma il Gruppo di Coordinamento Strategico CTE (di seguito, GCS CTE) quale organismo volto ad assicurare alle attività di cooperazione un indirizzo e un coordinamento coerente con le priorità di politica dell'Italia in tutti gli ambiti tematici toccati dai programmi di cooperazione territoriale, con funzioni di raccordo con l'attuazione dell'AP e con lo sviluppo e l'attuazione delle Strategie macroregionali e di bacino marittimo alle quali partecipa l'Italia;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 – Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune, convertito con modificazioni con la legge del 21 aprile 2023 n. 4 e, in particolare, l'art. 50 che ha disposto la soppressione dell'Agenzia per la coesione e territoriale e l'attribuzione delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione;

VISTO il DPCM del 10 novembre 2023, recante modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 - Soppressione dell'Agenzia per la coesione e trasferimento delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione;

VISTO l'Atto di indirizzo sulla politica di coesione rivolto alle Amministrazioni titolari di programmi 2021-2027 controfirmato dal Dipartimento per le politiche di coesione, dall'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità e da ANPAL, adottato in esecuzione a quanto disposto dall'allegato III del Regolamento 2021/1060 relativo alle condizioni abilitanti.

Tutto quanto in premessa visto, considerato e ritenuto, il Comitato Nazionale del Programma Euro-MED 2021-2027

ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO INTERNO

Articolo 1

(Insediamento e ambito di competenza)

1. Il Comitato Nazionale (di seguito “CN”) del Programma Interreg Euro-MED 2021-2027 (di seguito, anche, il Programma) si insedia ufficialmente in occasione della sua prima riunione ed è operativo per tutto il periodo di programmazione 2021-2027. Il presente CN garantisce, inoltre, sino all’insediamento dell’eventuale successivo CN per il periodo 2028-2034, in termini di opportunità e compatibilità della programmazione, le funzioni relative alla programmazione post 2027.
2. Nelle more dell’insediamento formale, eventuali decisioni già assunte per la programmazione 2021-2027 si intendono ratificate.

Articolo 2

(Composizione)

1. Sono membri di diritto del CN con poteri deliberanti:
 - il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud (di seguito, il Dipartimento) della Presidenza del Consiglio dei Ministri in qualità di Co-Presidente;
 - la Regione Toscana, in qualità di Co-Presidente (di seguito Regione Co-Presidente);
 - la Regione Campania in qualità di Vicepresidente;
 - le Regioni che partecipano al Programma e, in particolare: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto;
 - ANCI
 - le seguenti Amministrazioni centrali competenti sulle materie trattate dal Programma:
 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 - MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (Ispettorato Generale per i Rapporti con l’Unione Europea)
 - MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
 - MINISTERO DELLA CULTURA
 - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
 - MINISTERO DEL TURISMO
 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 - MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
 - IL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Il Dipartimento e la Regione Co-Presidente Toscana esercitano congiuntamente la funzione di Co-Presidentenza (di seguito, Co-Presidentenza).

2. Su richiesta della Co-Presidentenza o di almeno un quarto dei membri del CN, l’Autorità di gestione del Programma può essere invitata a partecipare a titolo consultivo.

3. Partecipano, inoltre, a titolo consultivo:

- il National Contact Point del Programma;
- i rappresentanti del partenariato economico-sociale e della società civile, nonché delle associazioni rappresentative delle autonomie locali, che saranno individuati dal Dipartimento, a livello nazionale, entro 6 mesi dalla sua istituzione, nel rispetto del principio di rappresentatività e delle peculiarità del Programma, anche attraverso manifestazioni d'interesse;
- i referenti tematici delle strategie e/o eventuali punti di contatto nazionale, al fine di garantire il miglior allineamento tra la programmazione Interreg e le strategie macroregionali (EUSALP ed EUSAIR) e di bacino marittimo (Iniziativa WestMED), su invito della Co-Presidenza.

4. L'allegato (1) riporta l'elenco nominativo dei componenti del CN e dei loro sostituti, designati dagli enti di appartenenza e comunicati alla Regione Co-Presidente, che espletterà le funzioni previste dall'art.3. I sostituti potranno partecipare anche in presenza dei membri titolari, senza diritto di voto. In caso di variazione dei partecipanti, i nominativi dei nuovi componenti del CN (titolari e/o sostituti) devono essere comunicati tempestivamente alla Co-Presidenza.

5. È ammessa la partecipazione di esperti, a titolo consultivo, su invito della Co-Presidenza, anche su proposta di uno o più membri votanti del CN.

Articolo 3

(Co-Presidente e Vicepresidente regionali)

1. La Regione Toscana, in qualità di Co-Presidente del CN, esercita le funzioni di coordinamento tecnico per il regolare svolgimento delle attività dello stesso. In particolare, previa intesa con il Dipartimento:

- convoca il CN definendo l'ordine del giorno;
- raccoglie le designazioni dei componenti del CN, nonché eventuali variazioni, dandone notizia al primo CN utile;
- è responsabile della preistruttoria della documentazione del programma e della raccolta, analisi e sintesi dei contributi forniti dai componenti del CN, ai fini della definizione della posizione nazionale da assumere in CN e da sostenere in sede di Comitato di Sorveglianza e/o di altri eventuali gruppi di lavoro, nonché della risposta alle procedure scritte attivate dall'Autorità di Gestione/Segretariato congiunto;
- provvede a trasmettere al CN, a mezzo posta elettronica e con la massima sollecitudine, la documentazione di riferimento ricevuta dal Programma;
- è responsabile dell'attuazione delle azioni di sistema e dell'assistenza tecnica al CN, sulla base delle procedure e degli specifici adempimenti previsti, nel rispetto dei principi della *governance* multilivello.

2. La Regione Co-Presidente è altresì membro effettivo della Commissione mista per il coordinamento sul funzionamento generale del sistema nazionale di controllo, in qualità di rappresentante del Programma.

3. Come previsto dall'Intesa, la regione Vicepresidente svolge funzioni di supplenza della Regione Co-Presidente ed è componente della delegazione italiana del Comitato di Sorveglianza.

Svolge inoltre compiti di supporto, come dettagliati nella Convenzione tra Regione Toscana e Regione Campania, da sottoscrivere entro 60 giorni dall'istituzione del Comitato. La Convenzione sarà allegata al Regolamento. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il supporto potrà riguardare:

- l'istruttoria della documentazione ricevuta dagli Organismi di Programma in preparazione dei CdS e/o di eventuali gruppi di lavoro,
- l'organizzazione/gestione di eventi informativi sul Programma;
- lo svolgimento di una o più delle funzioni elencate al comma 1 del presente articolo, su richiesta della Co-Presidenza.

Articolo 4 (Compiti)

1. In conformità con quanto sancito nell'Intesa, al CN sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) concorrere a definire l'indirizzo, il coordinamento, la valutazione strategica per l'attuazione nazionale del Programma, fatte salve le competenze degli organismi di gestione degli stessi, nonché quelle del Gruppo di coordinamento strategico CTE;
- b) definire la posizione nazionale da assumere in merito alla programmazione e attuazione del Programma, esaminando e discutendo la documentazione fornita dall'Autorità di Gestione e quella predisposta in occasione delle riunioni dei Comitati di Sorveglianza;

Nel definire la posizione nazionale sul processo di selezione delle proposte progettuali, il CN non entra nel merito della valutazione tecnica qualitativa delle singole proposte, salvo specifiche procedure di Programma e previa intesa tra i membri del Comitato;
- c) indicare le modalità di partecipazione ai lavori degli eventuali gruppi di lavoro o altri organismi simili attivati nell'ambito del Programma;
- d) ove rilevante, supportare il NCP nel raccogliere le informazioni, per il tramite di ciascuna Regione competente territorialmente o della Co-Presidenza - in caso di partner fuori area - per la definizione dello status giuridico dei potenziali beneficiari e gli altri elementi necessari alla valutazione formale di ammissibilità, nell'ambito delle procedure di selezione di ciascun avviso;
- e) su proposta della Co-Presidenza, di concerto con la Vice-Presidenza, adottare il programma delle attività di assistenza tecnica, annuale e pluriennale (comprese le attività di comunicazione, informazione e pubblicità e quelle relative alle funzioni di monitoraggio e controllo, da effettuare a livello nazionale per l'attuazione del Programma).
- f) ove rilevante, raccordarsi con il National Contact Point per le funzioni ad esso assegnate dal programma, evitando sovrapposizioni tra i piani di attività;
- g) garantire la continuità tra il ciclo 2021-2027 e la programmazione del post-2027 compatibilmente con la disponibilità di risorse di assistenza tecnica dei programmi CTE, anche di fonte nazionale;
- g) recepire gli orientamenti e gli indirizzi strategici del GCS CTE con riferimento all'insieme dei programmi di cooperazione territoriale europea e alle strategie macroregionali e di bacino marittimo;
- h) dare impulso ad attività di animazione territoriale, ai fini della partecipazione al programma, anche con il coinvolgimento del partenariato economico e sociale e della società civile.

Articolo 4 bis
(National Contact Point)

Il National Contact Point (NCP) o analoga struttura altrimenti denominata, svolge i compiti assegnatigli nel rispetto della governance del Programma, sulla base delle risorse finanziarie disponibili. In particolare, come stabilito dall'Intesa, garantisce il supporto ai beneficiari sui territori eleggibili attraverso azioni di informazione, assistenza e comunicazione. Inoltre, al fine di favorire la governance territoriale delle attività progettuali, su specifica richiesta fornisce ai membri del CN informazioni sui beneficiari. Ha altresì il compito di alimentare il sistema nazionale di monitoraggio sulla base di un protocollo di colloquio semplificato e possibilmente collegato al sistema di gestione del Programma di riferimento, nel caso di programmi ad AdG estera in relazione ai sistemi informativi adottati dai programmi.

Articolo 5
(Funzionamento)

1. Il CN si riunisce almeno una volta l'anno e, comunque, ogni qualvolta sia necessario in relazione all'andamento del Programma e allo svolgimento dei compiti previsti all'articolo 4 del presente Regolamento, su iniziativa della Co-Presidenza o su richiesta scritta di almeno un quarto dei membri con poteri deliberanti.
2. La Regione Co-Presidente, d'intesa con il Dipartimento, convoca il CN per posta elettronica, almeno cinque giorni lavorativi prima della data prevista per la riunione, salvo eventuali eccezioni derivanti dalle scadenze fissate dagli organismi di gestione del Programma.
3. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione, le riunioni del CN si svolgeranno in videoconferenza ovvero in forma ibrida, presso una sede individuata dalla Co-Presidenza.
4. Il Comitato si intende regolarmente convocato se è presente almeno la metà più uno dei membri con poteri deliberanti. Ciascun membro può delegare formalmente e per iscritto un altro componente deliberante del CN che non sia già portatore di altra delega, inviandone comunicazione alla Co-Presidenza prima dell'inizio della riunione. La delega può essere piena o con indicazioni.

Si richiama l'importanza della partecipazione attiva al CN quale sede in cui assumere le decisioni ed esprimere le relative posizioni.

In mancanza di quorum, la Co-Presidenza valuta se ci siano i tempi tecnici per una nuova convocazione, oppure se sia necessario lanciare una procedura scritta per definire la posizione nazionale in CdS.

Articolo 6
(Ordine del giorno)

1. La Regione Co-Presidente, d'intesa con il Dipartimento, invia a tutti i membri del CN la convocazione della riunione, corredata da ordine del giorno e dalla documentazione rilevante, mediante posta elettronica possibilmente dedicata, o altra piattaforma eventualmente individuata.

2. Eventuali richieste di modifica e/o integrazione all'ordine del giorno dovranno essere inviate per iscritto a cura dei membri del CN, a mezzo posta elettronica, almeno tre giorni lavorativi prima della data della riunione.
3. In apertura di seduta, la Regione Co-Presidente sottopone all'approvazione del CN l'ordine del giorno, con la facoltà di iscrivere ulteriori questioni urgenti e indifferibili.

Articolo 7

(Deliberazioni)

Le deliberazioni del CN sono assunte sulla base del consenso. In casi eccezionali, qualora non sia possibile raggiungere il consenso e solo nel caso di scadenza ravvicinata, le deliberazioni possono essere assunte a maggioranza qualificata di 2/3 dei membri presenti. Ogni istituzione può esercitare un solo diritto di voto, indipendentemente dal numero delle strutture e dei componenti della delegazione.

Articolo 8

(Sintesi delle decisioni e verbale)

1. Prima della chiusura di ciascuna riunione del CN, la Regione Co-Presidente, in accordo con il Dipartimento, riassume sinteticamente i principali argomenti discussi e le decisioni assunte, ottenendone l'approvazione. Tale sintesi costituisce, qualora non sia possibile disporre del verbale, la linea guida per la delegazione italiana in sede di CdS, e viene trasmessa al CN entro 24 ore dal termine della riunione, o comunque in tempo utile ai fini della partecipazione al CdS.
2. Entro dieci giorni lavorativi dallo svolgimento della riunione o in un tempo comunque utile a dettagliare la posizione italiana in caso di CdS, la Regione Co-Presidente redige la bozza del verbale di riunione secondo il modello standardizzato allegato al Regolamento, e la trasmette, a mezzo posta elettronica, ai membri del CN.
3. Qualora un membro intenda mettere a verbale eventuali dichiarazioni, dovrà farne richiesta esplicita durante la riunione.
4. I membri possono formulare al CN le proprie osservazioni o proposte di modifica al verbale entro e non oltre i cinque giorni lavorativi successivi alla data di invio del documento, o in tempi inferiori a seconda delle esigenze del Programma. Se non pervengono osservazioni entro tale scadenza, o in un tempo comunque utile in caso di verbale necessario a rappresentare la posizione italiana in CdS, il verbale viene considerato approvato.
5. In caso di osservazioni pervenute in tempo utile, il termine per l'approvazione del verbale viene sospeso. Il termine massimo per l'eventuale accoglimento delle osservazioni è di cinque giorni lavorativi, decorrenti dalla data del loro invio, sempre che non sia necessario concordare un termine inferiore ai fini della partecipazione al CdS o della risposta ad una procedura scritta.
6. Il Capo delegazione si attiene alle indicazioni definite nel verbale o alla sintesi delle decisioni assunte nel rappresentare la posizione italiana in CdS. Nel caso intervengano, in sede di CdS, elementi di novità rispetto a quanto concordato in CN e sui quali sia necessario esprimersi, oppure qualora occorra avanzare una mediazione rispetto alle posizioni espresse dai diversi Paesi, spetta al Capo delegazione il compito di mediare in ragione delle circostanze, consultando gli altri componenti della delegazione e avendo cura di scegliere la soluzione più vicina alle posizioni espresse dal Comitato stesso, nell'interesse nazionale.

7. Dopo ciascuna riunione degli Organismi di Programma e/o di altri eventuali gruppi di lavoro istituiti dallo stesso, la delegazione italiana redige sollecitamente una sintesi delle decisioni assunte sui vari punti all'ordine del giorno e la trasmette, a mezzo posta elettronica, al Comitato Nazionale.
8. Il verbale delle riunioni degli Organismi di Programma e/o di altri eventuali gruppi di lavoro trasmesso alle delegazioni nazionali viene verificato dalla delegazione italiana, che avrà cura di proporre eventuali modifiche e integrazioni, ove necessario. Il verbale viene inviato al CN dalla Regione Co-Presidente solo nella sua versione definitiva.

Articolo 9

(Procedure scritte)

1. Il CN può assumere le proprie deliberazioni attraverso una procedura di consultazione scritta, mediante posta elettronica. La procedura di consultazione scritta può essere attivata, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:
 - per concordare la risposta a una procedura scritta lanciata dall'Autorità di Gestione/Segretariato Congiunto del Programma;
 - per assumere decisioni che, per rispettare le scadenze indicate dal Programma, non possono essere rinviate ad una successiva riunione del CN.
2. La procedura scritta viene attivata dalla Regione Co-Presidente, sentito il Dipartimento, o su richiesta di almeno un quarto dei membri del CN con poteri deliberanti.
3. I membri con poteri deliberanti esprimono per iscritto la loro posizione sulla proposta di decisione entro e non oltre i dieci giorni lavorativi successivi alla data di trasmissione della comunicazione di avvio della procedura. L'assenza di risposta scritta equivale ad assenso.

I suddetti termini potranno essere ridotti su iniziativa della Co-Presidenza in caso di necessità derivanti dalle scadenze fissate dagli organismi di gestione del Programma. Decorso tali termini, se non pervengono osservazioni, la procedura scritta si considera approvata.
4. Nel caso pervengano eventuali osservazioni e/o proposte, la Regione Co-Presidente provvede all'integrazione delle stesse, formula una nuova proposta di decisione e la trasmette ai membri del CN, indicando un termine di due giorni lavorativi (salvo motivate eccezioni) per la definitiva approvazione.
5. La proposta di decisione si considera approvata se nessuna obiezione viene sollevata entro detto termine. Qualora, invece, emergano ulteriori osservazioni, la Regione Co-Presidente stabilisce se convenga tentare di superarle, modificando la proposta originaria, e sottoponendo la decisione per iscritto a maggioranza degli aventi diritto, entro i due giorni lavorativi successivi, oppure sottoponendola a nuova procedura scritta.
6. Nel caso in cui la decisione assunta riguardi una procedura scritta lanciata dall'Autorità di gestione/Segretariato congiunto del Programma, la trasmissione della risposta all'Autorità di Gestione avviene a cura del Co-Presidente che riveste il ruolo di Capo Delegazione italiana in seno al Comitato di sorveglianza del Programma o, in caso di suo impedimento, su sua delega, a cura della Regione Co-Presidente.

Articolo 10

(Validità del Regolamento e modifiche)

1. Il presente Regolamento viene approvato e adottato dal CN in data 5 giugno 2024 ed entra in vigore immediatamente. Eventuali decisioni assunte precedentemente alla data di approvazione del Regolamento si intendono ratificate.

2. Eventuali modifiche al Regolamento possono essere proposte su iniziativa della Co-Presidenza o su richiesta scritta di almeno la metà dei membri deliberanti e devono essere approvate secondo le modalità previste all'articolo 7 del presente Regolamento.

Articolo 11

(Obblighi di imparzialità e riservatezza)

1. Le decisioni assunte dal Comitato Nazionale sono scevre da pregiudizi e non sono influenzate da interessi di parte dei membri del CN.
2. Quando un membro, anche a titolo consultivo, del CN si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, informa immediatamente la Co-Presidenza che provvede a escluderlo dalla discussione e dalla procedura decisionale attinente all'argomento oggetto di detto conflitto, nonché eventualmente dal relativo quorum deliberativo.
3. L'ipotesi di conflitto di interessi si verifica quando il soggetto che siede nel CN sia a qualsiasi titolo coinvolto nella predisposizione e/o attuazione di un progetto relativo al Programma, ovvero appartenga o sia funzionalmente dipendente dal beneficiario (per gli Enti dotati di una struttura organizzativa complessa, si intende "beneficiario" la specifica unità organizzativa che partecipa al progetto).
4. I membri del CN e qualsiasi altro partecipante alle riunioni a vario titolo si impegnano a garantire la riservatezza dei documenti e delle informazioni di cui verranno a conoscenza in ragione della partecipazione alle attività del CN.

Articolo 12

(Norme attuative)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, fermo restando il quadro normativo comunitario di riferimento e le disposizioni contenute nel Programma Euro-MED, trova applicazione l'Intesa, le delibere CIPESS già approvate nonché le eventuali delibere CIPESS che dovessero intervenire in materia.